



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

II TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA *ex art. 281 sexies c.p.c.*

nella causa civile iscritta al N. 11112/2017 R.G., avente ad oggetto: art. 700 per altre ragioni

PROMOSSA DA

OMISSIS, con il patrocinio dell'Avv.to FASANO ANGELA MARIA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CATANIA, 42/C 90141 PALERMO

RICORRENTE

CONTRO

MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA , con il Patrocinio dell'Avv.to FUNZIONARIO DELEGATO MIUR, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA MASCAGNI 52 CATANIA

USR SICILIA , con il Patrocinio dell'Avv.to FUNZIONARIO DELEGATO MIUR, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA MASCAGNI 52 CATANIA

RESISTENTE/I

All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare *ex art.* 700 c.p.c.

L'odierna parte ricorrente, docente di ruolo nella scuola statale, ha adito questo ufficio per accertare il proprio diritto a vedersi riconosciuta, ai fini della mobilità territoriale indetta per l'a.s. 2017/2018 e della ricostruzione della carriera, il punteggio per il servizio dalla stessa svolta presso le scuole paritarie indicate in atti. Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'amministrazione.

All'odierna udienza, tenuto conto che le questioni risultano ampiamente esaminate da questo ufficio, la causa è stata trattenuta direttamente per la decisione.

Vanno respinte innanzitutto le eccezioni di giurisdizione ed incompetenza territoriale, posto che la domanda ha ad oggetto questioni attinenti alla gestione del rapporto (la mobilità e i conseguenti criteri di gestione) ed è stata proposta allorquando parte ricorrente risultava già in servizio presso l'Ist. Tecnico Branchina di Paternò.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Al riguardo, si ritiene che possa richiamarsi quanto dedotto in precedenti decisioni emesse da questo Tribunale alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, ordinanze emesse nei proc. nn. R.G. 2921/2017, 3525/2017, 1518/2017 – est. dott.ssa P. Mirenda; ordinanza emessa nel proc. n. R.G. 9299/2016 – est. dott.ssa S. Di Gesu; ordinanza emessa nel proc. n. R.G. 11453/2016 – est. dott.ssa V. Scardillo; ordinanza emessa nel proc. n. R.G. 4421/2017 – est. dott.ssa C. Musumeci; ordinanza emessa nel proc. n. R.G. 11511/2016 – est. dott.ssa A. Resta; ordinanza emessa nel proc. n. R.G. 6066/2017 – est. Dott. G. Di Benedetto).

Con l'odierna domanda la parte ricorrente, avendo presentato domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2017/2018, sul presupposto dell'illegittimità *in parte qua* delle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018, fa valere il diritto ad avere valutato nelle



operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018 il servizio svolto nella scuola paritaria allo stesso modo del servizio prestato nelle scuole statali.

Il citato CCNI, infatti, dopo avere previsto nella tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo che per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo sono riconosciuti 6 punti, contempla delle *“Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti”* ove è specificato che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

La ricorrente ha documentato di avere prestato servizio pre-ruolo presso scuole paritarie, come risulta dai certificati di servizio prodotti al doc. 4.

La *“Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”* allegata al CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, come detto, prevede l'attribuzione di 6 punti *“per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia”*.

Le citate *“Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e del personale educativo”* in proposito precisano che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.



Occorre, dunque, verificare se la stabilità non valutabilità ai fini della mobilità del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie, a differenza del servizio prestato nelle scuole statali, si ponga in contrasto con la legge.

Con la l. 62/2000 (recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”) il legislatore ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Prevede, infatti, il primo comma dell'unico articolo della menzionata legge che “*Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita*”.

La legge in esame al comma 2 dell'articolo unico definisce “*scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6*”.

La norma precisa, al comma 3 dell'unico articolo, che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda, accettandone il progetto educativo, di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con *handicap* e, al comma 4, che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari elencati al comma 4 (e rappresentati da: “a) *un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della*



gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore”), sempre che si impegnino espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il riconoscimento della parità, dunque, è subordinato al ricorrere di specifiche prescrizioni, proprio in quanto le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico; in ragione di ciò, come osservato dalla giurisprudenza di merito citata (ordinanza Tribunale di Caltagirone – est. dott. Gasparini), “sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari”.

In particolare, in relazione a tale profilo, va richiamata la legge n. 27/2006 di conversione del D.L. n. 250/2005 che, introducendo un articolo 1 *bis* in sede di conversione, nell'ambito dell'unico sistema nazionale di istruzione, ove si hanno scuole statali e scuole paritarie, ha ricondotto le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994 (dunque parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) nell'ambito delle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 62/2000 e di scuole non paritarie, stabilendo che la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge 62/2000.



Va, altresì, richiamata la C.M. 163 del 16 giugno 2000 che ha chiarito che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici devono *“dichiarare che il personale dovente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e altresì *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*.

A fronte dell'affermazione del principio secondo cui le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, l'art. 2 co. 2 D.L. 255/2001 (conv. con mod. dalla l. 333/2001 e recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002”*) ha stabilito che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, così pervenendo a una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Come ritenuto dalla giurisprudenza di merito con orientamento condiviso da questo ufficio, sebbene tale disposizione urgente si riferisca alla valutazione del servizio prestato nelle paritarie ai fini dell'inserimento nelle GAE, utile cioè ai fini dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, la stessa non fa che confermare l'intento del Legislatore di attuare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie.

Ed infatti, condividendo sul punto i richiamati precedenti (Tribunale di Caltagirone, cit. e da ultimo altresì Tribunale di Roma, sentenza numero 2652/2017 del 16 marzo 2017 e Tribunale Lanciano 8 maggio 2017, n. 119), reputa questo giudicante che non vi siano ragioni per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale.

È vero che la disposizione menzionata è dettata allo specifico fine dell'aggiornamento dei punteggi nella graduatoria permanente, ma la stessa esprime



piuttosto l'intenzione del Legislatore di realizzare una completa equiparazione tra scuole statali e paritarie.

In particolare, non vi è ragione di ritenere che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che – per contro – possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l'individuazione dell'anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità.

Come condivisibilmente osservato nel precedente di merito menzionato (Tribunale di Caltagirone, ordinanza dell'11 luglio 2016), al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “*agli effetti della carriera*” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (art. 485 co. 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (art. 485 co. 2), atteso che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancora più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme e istituti giuridici è confermato dal sopra richiamato D.L. 250/2005 (conv. con mod. dalla l. 27/06), il quale, all'art. 1-bis (recante “*Norme in materia di scuole non statali*”), espressamente prevede che: “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*”.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010 (cfr. doc. n. 12), ha riconosciuto che la legge n. 62/2000 “*nulla ha modificato in materia*



di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svoltinelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297", sottolineando altresì, e ne è questa la ragione, che ".....le disposizioni contenute nell'art. 1- bis del D.L. 5.12.2005, n. 250.....nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello presso le scuole statali".

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta, formativa"*(cfr. C.d.S. n. 1102/2002), nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come *"proprio la Legge 10 marzo 2000 n. 62 che... ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine*



ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d. lgs. 16/4/1994, n. 297" (cfr. Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).

Ne discende che la disposizione di cui alle “*Note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018, nella parte in cui dispone che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.

Diversamente opinando, inoltre, si perverrebbe a un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria al principio di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, la disposizione di cui alle “*Note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 deve essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e per gli anni di servizio d'insegnamento svolto presso le scuole paritarie e alla relativa valutazione allo stesso modo del servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale nella suddetta graduatoria con attribuzione del punteggio corretto.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto.



Previa disapplicazione delle “*note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, muovendo dalla Tabella annessa al CCNI sopra richiamato (punto B) e dalla previsione dell’attribuzione di 6 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo, alla ricorrente deve essere riconosciuto, nell’ambito della mobilità 2017/2018 e in relazione al periodo di servizio svolto nella scuola paritaria (pari ad anni.), il conseguente punteggio.

La assoluta novità delle questioni e la complessità delle stesse giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, disapplicato ogni contrastante provvedimento amministrativo, così statuisce:

DICHIARA il diritto della parte ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità, a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio di insegnamento prestato, come indicato in parte motiva e documentato in atti (v. doc. 4, fasc. ricorrente), presso le scuole paritarie, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, anche ai fini della ricostruzione della carriera;

CONDANNA il M.I.U.R e le relative articolazioni periferiche a valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e in quelle successive il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente nella scuola paritaria stessa misura in cui è valutato il servizio statale e di attribuire alla ricorrente nella predetta graduatoria per la mobilità 2017/2018 il punteggio corrispondente ai fini delle operazioni di mobilità, con conseguente assegnazione della sede di servizio ad ella spettante in base al corretto e maggiore punteggio di mobilità;

CONDANNA l’Amministrazione ad ogni adempimento necessario ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera;



COMPENSA le spese processuali.

Così deciso e pubblicato, in Catania, 18/04/2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. M. FIORENTINO